

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Vernate, richiamati gli art. 192 LOC, 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) e 123 del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rles Pubbl)

o r d i n a

Art. 1 - Disposizioni generali

La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

Art. 2 - Occasioni straordinarie

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

Art. 3 - Orari di apertura

1. Gli esercizi pubblici non possono venire aperti prima delle ore 5.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana.
2. Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

Art. 4 - Orari di chiusura

1. Gli esercizi pubblici devono venire chiusi entro le ore 01.00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti dell'articolo 9 cpv. 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 5 - Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

1. Il gerente notifica entro il 1. Gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi.
2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

Art. 6 - Facoltà del Municipio

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o parte di esso.

Art. 7 - Deroghe d'orario

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale (Ausnahmebewilligung) che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 8 - Concessioni delle deroghe

Il Municipio può concedere di volta in volta, deroghe di orario, durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.

Art. 9 - Limitazioni delle deroghe

1. Salvo circostanze particolari (San Silvestro, Carnevale, ecc.) non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Le deroghe per il servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00.

Art. 10 - Tasse per le deroghe

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva una tassa di Fr. 30.-- per ora di deroga, ogni giorno.

Art. 11 - Permessi speciali

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibo e/o bevande in occasioni straordinarie.

Art. 12 - Presupposti per i permessi speciali

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutele dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.
 - alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno Fr. 3'000'000.00 per sinistro;
 - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico.
- A questo proposito il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione.

Art. 13 - Limitazioni per i permessi speciali

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 14 - Tasse per permessi speciali

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da Fr. 50.-- a Fr. 500.--.

Art. 15 - Ballo pubblico

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme della Legge cantonale sugli esercizi pubblici inerenti i locali notturni.

Art. 16 - Limitazioni nel ballo pubblico

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 17 - Apparecchi da gioco e musica

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati. Esso è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
3. I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente destinato e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es. sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

Art. 18 - Tasse di cancelleria

Per gli atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Art. 19 - Multe

1. Infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura, così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da Fr. 20.-- a Fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da deturpare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per notifiche ufficiali;
 - al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto, un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 20 - Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

Art. 21 - Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 22 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo 01 gennaio 1999.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
S. Soldati

La Segretaria
P. Pedrini

Adottata dal Municipio con ris. no. 555/1998

Esposta agli albi comunali dal 11 gennaio 1999 al 25 gennaio 1999